

**COMUNE DI CARIGNANO**

**PROVINCIA DI TORINO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Repertorio n.**

**CIG 819943036D**

**OGGETTO: Contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione di Micro Nido Comunale “Suore di San Vincenzo de’ Paoli” del Comune di Carignano (To) - Periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2025.**

L’anno Duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Carignano e nella Casa Comunale., si sono personalmente presentati:

– il Comune di Carignano, in persona della Responsabile dell'Area Demografica – Istruzione – Socio Assistenziale, Dott.ssa Marisa PESCE, nata a Carignano (TO) il 12 gennaio 1963 ed ivi domiciliata per la carica in Via Frichieri numero 13, la quale compare nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di Carignano (Codice Fiscale 84515520017), in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e del decreto sindacale n. 1 del 19 gennaio 2017 -----;

- il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ avente codice fiscale numero

\_\_\_\_\_, il/la quale interviene al presente atto nella sua qua-

lifica di legale rappresentante della ditta “\_\_\_\_\_”

con sede legale e amministrativa sita a \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_ avente Codice Fiscale, Partita I.V.A. e

numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, n.

R.E.A. VC - \_\_\_\_\_, d'ora in poi indicata come "Concessionario".-----

I componenti, dei quali è stata accertata l'identità, sono in possesso dei requisiti di legge-----

----- **PREMESSO CHE**-----

a) Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 sono stati indicati gli indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del servizio di Micro Nido Comunale per il periodo 1.9.2020 -31.8.2025 (eventualmente prorogabile fino al 31.8.2028) attraverso gara pubblica;-----

b) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30 gennaio 2020 si approvava il progetto per il servizio in oggetto in cui è stato dato indirizzo di procedere all'affidamento del servizio di Micro Nido per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2025 (con possibilità di proroga fino ad agosto 2028) mediante gara pubblica;-----

c) Con Determinazione n. 33 del 04/02/2020 (Registro Generale n. 122 del 04/02/2020) della Responsabile dell'Area Demografica – Istruzione – Socio Assistenziale è stato determinato:

- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante gara con procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016;

- di approvare gli atti di gara per l'affidamento in questione (vedasi, tra gli altri, il Capitolato Speciale per la Concessione e i relativi allegati, il Disciplinare e il bando di gara, il DUVRI, la Dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione, il Modello della domanda di partecipazione, l'atto unilaterale d'obbligo, la documentazione per il sopralluogo, la Bozza di contratto);

- di dare pubblicità al bando di gara relativo alla concessione in oggetto mediante pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Foglio delle inserzioni;

- sull'Osservatorio Regionale;

- sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;

- sull'Albo Pretorio del Comune di Carignano;

- sulla piattaforma ASMECOMM. -----

A seguito della procedura di gara, effettuata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, il Presidente della Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato la concessione all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, la quale aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa; -----

d) Con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Responsabile dell'Area Demografica – Istruzione – Socio Assistenziale, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente alla succitata Impresa il servizio in oggetto dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2025, impegnando la spesa a carico del Comune negli appositi capitoli del bilancio di previsione \_\_\_\_\_ e nel bilancio pluriennale \_\_\_\_\_; -----

e) l'esito della gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Foglio delle inserzioni;

- sull'Osservatorio Regionale della Regione Piemonte, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, sul portale ASMECOMM, nonché sull'Albo Pretorio del Comune di Carignano.

-----**CONSIDERATO CHE:**-----

Con lettera protocollo numero \_\_\_\_\_ Ingresso \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata richiesta per il suddetto Concessionario la certificazione Antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo superiore ad euro 150.000,00, ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011. L'Ufficio competente, al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ha acquisito:

- il Certificato del Casellario Giudiziale secondo quanto previsto dal D.L. 3.5.2011 n. 70 e s.m.i., per le persone fisiche amministratrici dell'Impresa \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;

- copia del documento di verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_ datato il \_\_\_\_\_, dal quale risulta che a carico della ditta non è pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva "On Line", con scadenza il \_\_\_\_\_ e con protocollo INAIL \_\_\_\_\_, dal quale si evince che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il quale risulta essere \_\_\_\_\_

-----**TUTTO CIÒ PREMESSO**-----

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 - Premesse**-----

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

**ARTICOLO 2 – Concessione del servizio** -----

Il Comune di Carignano, come sopra rappresentato, concede alla società

con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_, il servizio di gestione del servizio di Micro Nido

Comunale sito in Via Dante Alighieri n. 14 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al

2024/2025; la predetta società, in persona di \_\_\_\_\_ sopra meglio

generalizzata, accetta il servizio in questione nonché tutte le condizioni previste dal

Capitolato Speciale allegato, quale parte integrante e sostanziale. -----

**ARTICOLO 3 - Oggetto della Concessione** -----

La concessione ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di Micro Ni-

do Comunale "Suore San Vincenzo de' Paoli" sito a Carignano (To) in Via

Dante Alighieri n. 14. -----

Il concessionario, segnatamente, dovrà garantire: -----

- il servizio di gestione complessiva del Micro Nido, comprese le spese per il personale; -----

- l'assistenza socio-educativa secondo il progetto educativo e pedagogico di cui al

Titolo IV del Capitolato Speciale, completato dalle proposte di gara, e in base alle

indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Amministrazione Comuna-

le; -----

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono a carico del Concessionario:

- la cura dell'igieni del minore mediante l'impiego di materiale idoneo per la pre-

venzione e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dal conces-

sionario (ad eccezione dei pannolini, cui dovrà provvedere l'utenza);

- la pulizia dei locali dei locali e delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo le modalità previste dal Titolo VII del Capitolato Speciale di Concessione, tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e dagli educatori; -----

- l'intero complesso concernente l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti (pasto principale ovvero pasti adeguati all'età del minore e spuntino del mattino nonché merenda pomeridiana) secondo le norme e le indicazioni riportate nel Titolo VI del Capitolato Speciale di Concessione; -----

- l'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'asilo; -----

- la copertura delle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile comprese tutte le utenze; la gestione del servizio di lavanderia e di stireria; la manutenzione ordinaria dell'area verde esterna comprensiva di un numero sufficiente di tagli di erba, della sistemazione di fioriere e delle potature degli alberi; le spese telefoniche e/o telematiche; le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti l'asilo sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;

- la gestione informatizzata dei dati relativi alla concessione, a proprio rischio e spesa;

- la riscossione delle rette mensili secondo le norme previste dal Regolamento Comunale del Micro Nido; -----

- ogni altro onere di pertinenza del servizio espressamente riportato nel presente Capitolato e che non sia disposto espressamente a carico del Comune di

Carignano; -----

Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: -----

- attività di programmazione (con elaborazione del piano annuale), documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale e i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

L'utenza massima del Micro Nido è composta da 24 bambini a tempo pieno di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Sono previsti inserimenti part time, sia orizzontale sia verticale, in numero non precisato, atteso che, a parità di requisiti, sarà comunque sempre data la precedenza alle richieste di tempo pieno e solo successivamente, sino al raggiungimento della capienza massima sopra menzionata, saranno inserite le richieste di tipo part time -----

#### **ARTICOLO 4 – Durata della concessione** -----

La concessione avrà durata dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2025.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per massimo anni tre, come meglio specificato dall'art. 3 del Capitolato Speciale. Ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 si prevede l'opzione di proroga del contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concessionaria.

#### **ARTICOLO 5 – Corrispettivo del servizio e modalità dei pagamenti** -----

Il valore complessivo del contratto relativo alla concessione del servizio di gestione del Micro Nido Comunale, ammonta presuntivamente a €

( \_\_\_\_\_ / \_\_ ) oltre € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_ )

per oneri della sicurezza e IVA, per un importo complessivo riferito a 5 anni di €

( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ), a seguito del ribasso

d'asta del \_\_\_\_\_ % sull'importo posto a base di gara. Tale cifra deriva dal prodotto dell'importo della retta mensile per il numero di bambini iscritti per l'anno scolastico (11 mesi), cifra da moltiplicarsi per il numero degli anni di contratto (cinque). Il corrispettivo mensile è commisurato al numero di bambini iscritti e frequentanti (ovvero che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio), tenuto conto della tipologia di orario fruita da ciascun utente. -----

Ai sensi degli artt. 5 e 7 del Capitolato Speciale di Concessione, il Concessionario incasserà direttamente dalle famiglie:

- le rette mensili a carico di ogni utente, come da tariffa stabilita dal Comune di Carignano con proprio atto corrispondente all'orario base 8.00 – 16.30 o alle varie tipologie di part time;
- le quote relative ai servizi aggiuntivi;

Dal Comune di Carignano incasserà altresì:

- la differenza tra la tariffa aggiudicata e quella agevolata (già pagata comunque dall'utenza) per coloro che hanno diritto alla riduzione sul costo del servizio.

Si precisa che le rette praticate dal Concessionario agli utenti sono quelle stabilite dal Comune di Carignano e nessuna deroga al pagamento o all'individuazione delle stesse può essere decisa dal Concessionario. Il pagamento delle tariffe da parte dei genitori deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di documentazione fiscale. L'Amministrazione concedente ristorerà il concessionario mensilmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall'Amministrazione, e cioè della differenza fra tariffa costo/bambino proposta in sede di gara e le singole tariffe di fatto imposte, sulla base degli effettivi frequentanti. A tal fine il Concessionario dovrà



garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini a giustificativo delle fatture che, mensilmente, dovranno essere trasmesse all'Ufficio Istruzione del Comune di Carignano. La fatturazione, quindi, dovrà riportare la rendicontazione dei bambini che hanno effettivamente frequentato il Micro Nido nell'arco del mese di riferimento (indicandone nominativi e tipologia di frequenza) con indicazione dell'importo della retta incassata dalle famiglie (escluse le quote dei prolungamenti d'orario). Tale fatturazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. -----

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dal loro ricevimento, salvo eventuale richiesta di chiarimenti o di sospensione dal pagamento debitamente motivati. Dalla data di ricevimento di quest'ultime riprenderanno a decorrere i termini (30 giorni) per la relativa liquidazione. -----

Si precisa altresì che il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute e non incassate dagli utenti al Concessionario.

Nel caso in cui il Comune, anche per singola tipologia di frequenza, deliberi tariffe superiori a quelle di aggiudicazione corrispondenti, il Concessionario dovrà restituire al Comune stesso, trimestralmente, la differenza costituita dalle maggiori somme incassate rispetto alla tariffa aggiudicata ----- Il

concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario sopra indicato -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 5 e 7 del Capitolato Speciale -----

#### **ARTICOLO 6 – Revisione dei prezzi** -----

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il 1° anno di validità del contratto.

Essi potranno essere soggetti ad adeguamento annuale, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (FOD) determinata dall'ISTAT; la richiesta di revisione degli stessi da parte dell'aggiudicatario dovrà essere presentata improrogabilmente entro il mese di giugno di ciascun anno e comunque troverà applicazione soltanto a partire dal mese di settembre successivo, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 -----

**ARTICOLO 7 – Subconcessione -----**

È fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e la subconcessione, secondo quanto disposto al comma I dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016. Potranno costituire oggetto di affidamento a terzi solamente le attività di manutenzione ordinaria. Non sono soggette ad autorizzazioni la stipula di convenzioni per le attività di tirocinanti e/o quelle attività svolte con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti all'obiettivo del servizio -----

**ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva -----**

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti il presente contratto, alla stipula dello stesso deve costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. L'ammontare della stessa dovrà calcolarsi sulla base dell'importo contrattuale aggiudicato e dovrà essere costituita secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.. La garanzia in oggetto presentata agli atti dell'Ufficio Istruzione del Comune di Carignano sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e rimarrà vincolata fino al termine del contratto, ovvero previa constatazione sino al completo adempimento del servizio. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Comune di Carignano avrà il diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cau-

zione come previsto dall'articolo 63 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 9- Responsabilità verso terzi e assicurazione -----**

L'impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento delle attività richieste dal presente Contratto. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 103 del Codice degli Appalti, del regolamento generale e secondo quanto affermato all'art. 12 del Capitolato Speciale di Concessione, il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi e verso prestatori di lavoro in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse. Il Concessionario assume, inoltre, le responsabilità dei danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio per rischio locativo, danni alle cose in consegna e in custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell'Impresa. Il Concessionario assume oltre a ciò la responsabilità dei danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi e per i generi alimentari di produzione propria anche per i danni dovuti ai vizi di origine del prodotto. A tale scopo il Concessionario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, giusta polizza assicurativa n. \_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_ con massimale fino ad € \_\_\_\_\_.

Il Concessionario inoltre, assume anche la responsabilità dei danni causati ai lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall'affidataria nonché le

nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e i volontari, sol-

levando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il Concessio-

nario ha stipulato per tutto il periodo contrattuale con la Società

Agenzia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ giusta polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con

validità fino al \_\_\_\_\_ con massimale fino a € \_\_\_\_\_ . L'e-

sistenza di tale polizza non libera l'impresa delle proprie responsabilità, avendo es-

sa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende

esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua esclusiva re-

sponsabilità. In ogni caso l'impresa Concessionaria sarà chiamata a risarcire il dan-

no nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale,

sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti

tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia

qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'impresa. Tutti gli ob-

blighi dell'affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il de-

finitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

In aggiunta alla polizza per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di la-

vori sopra menzionate, il Concessionario ha stipulato anche la polizza assicurativa

Incendio-Rischio Locativo n. \_\_\_\_\_ con la società Assicurativa \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con massimale di € \_\_\_\_\_.

Il Concessionario deve avere presentato copia delle suddette polizze prima della

stipula del presente contratto; si impegna altresì a dimostrare la regolarità dei pa-

gamenti relativi a tali polizze assicurative per tutta la durata del contratto. In caso di

infortunio, il Concessionario assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali,

delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministra-

zione Comunale e il suo personale e resterà a carico della ditta aggiudicataria il ri-

sarcimento dei danni. Le polizze assicurative, agli atti dell'Ufficio Istruzione comunale, sono sottoposte a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 12 del Capitolato Speciale di Concessione. ----

**ARTICOLO 10 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari** -----

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. -----

**ARTICOLO 11 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari** -----

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. ----

**ARTICOLO 12 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari** -----

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

**ARTICOLO 13 - Licenze e autorizzazioni** -----

L'impresa deve provvedere all'acquisizione di un'autorizzazione sanitaria per l'avvio dell'attività, deve essere osservato lo specifico procedimento previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222- Allegato Tabella A Sezione 1

ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI. N.31 Altre attività di somministrazione- n.73 - "*attività di somministrazione nelle scuole, ...omissis.*" e di

ogni altra licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto. -----

**ARTICOLO 14 - Oneri a carico dell'amministrazione Comunale -----**

Il Comune di Carignano, oltre alla concessione dell'immobile, degli impianti, dei beni e delle attrezzature secondo gli indici di ricettività di cui agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale di Concessione, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la determinazione delle tariffe annuali del servizio per l'anno educativo settembre/luglio;

- gli interventi e costi di manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e dell'area verde esterna, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario e quelli derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria della stessa (come meglio specificato dagli artt. 16, 17 e 21 del Capitolato Speciale di Concessione);

- la copertura assicurativa dell'immobile per la responsabilità civile incombente alla proprietà;

- lo svolgimento di funzioni di controllo;

- la verifica biennale periodica degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/2001. -----

**ARTICOLO 15 - Contenzioso con l'utenza -----**

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Concessione, con l'atto di concessione del servizio, l'amministrazione concedente trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della Pubblica Amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi. L'impresa Concessionaria si sostituisce in tutto alla Concedente nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza. Non potranno essere ammessi al servizio gli utenti ai quali, al termine del precedente

anno scolastico, sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, e ciò fino a quando tale morosità non sia stata sanata completamente o, quantomeno, i genitori non abbiano sottoscritto un adeguato piano di rientro. La ditta concessionaria potrà adire le vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria ai genitori del minore nonché informato tempestivamente per conoscenza il Comune. Il Concessionario, altresì, risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti. Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto, da parte del Comune di Carignano. -----

#### **ARTICOLO 16 - Disposizioni specifiche di concessione e utenze -----**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al Micro Nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del Regolamento Comunale e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. E' a carico del Concessionario tutto quanto occorrente per l'ordinaria gestione del servizio, anche se non espressamente specificato. Tutte le utenze sono a carico della ditta concessionaria: riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, telefoniche e telematiche, sicché la stessa dovrà intestare a proprio nome i contatti, accollarsi gli oneri della volturazione nonché comunicare ai vari gestori delle utenze il recapito per le fatturazioni. Si precisa che, per motivi organizzativi-gestionali, l'utenza elettrica non potrà essere volturata a nome del Concessionario, motivo per il quale quest'ultimo dovrà rimborsare il Comune di Carignano, entro 60 giorni dalla richiesta, della spesa sostenuta. -----

#### **ARTICOLO 17 - Consegna dei locali dell'asilo nido -----**

Il Concessionario riceverà in consegna i locali destinati a Micro Nido Comunale siti in Via Dante Alighieri n. 14, nello stato di fatto in cui si trovano, esclusivamente per la gestione del servizio. L'Amministrazione Comunale cede alla ditta concessionaria, in uso gratuito alle condizioni dettate dal Capitolato Speciale di Concessione e dal presente contratto, i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento del servizio in stato di efficienza e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di sicurezza ed igiene. L'inventario e la descrizione analitica dello stato dei locali e delle relative attrezzature saranno effettuate con appositi verbali redatti in contraddittorio a cura delle parti contraenti. La consegna dei locali e dei beni predetti nonché l'immissione nel possesso degli stessi avranno luogo a ogni effetto contestualmente alla sottoscrizione di detti verbali. Al termine del contratto i locali e le relative attrezzature dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, fatta salva la normale usura del tempo. Al termine della concessione le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato; eventuali mancanze dovranno essere reintegrate a cura del gestore entro 20 giorni dal riscontro; trascorso infruttuosamente tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore l'Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale necessario, dandone comunicazione scritta al gestore e addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale. -----

**ARTICOLO 18 – Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici -----**

L'impresa concessionaria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnologici. Qualora, durante il periodo di concessione, l'Impresa verificasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria alle struttura del



Micro Nido, dovrà esserne data immediatamente comunicazione ai competenti

Servizi Tecnici del Comune per la loro disamina. Per quanto non espressamente previsto in tale sede si richiama quanto stabilito dagli artt. 16 e 21 del Capitolato

Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 19- Manutenzione ordinaria e sostituzione degli arredi e delle attrezzature ----- E'**

compito del Concessionario mantenere gli arredi e le attrezzature costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi che tutelino la sicurezza dei bambini all'interno del servizio. Nel caso in cui un'attrezzatura o un mobile o un arredo non fosse più riparabile, l'Impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione, a suo totale carico e dovrà dare comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale, specificando l'oggetto sostituito, compresa marca e modello. L'Amministrazione comunale, se ritenesse la nuova attrezzatura non adeguata alle esigenze del servizio, dovrà dare comunicazione all'Impresa che dovrà tenere conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e uniformarsi ad esse. Al termine del contratto le attrezzature sostituite e/o integrate rimarranno presso il Micro Nido di Carignano a pieno titolo di proprietà dell'Amministrazione comunale. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'articolo 17 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 20 - Fornitura materiali e attrezzature -----**

Il Concessionario deve provvedere direttamente:

- al materiale per l'igiene personale dei bambini, ad eccezione dei pannolini e di quanto altro strettamente personale, materiale quest'ultimo che resta a carico dell'utenza;

- al materiale per l'infermeria e per il pronto soccorso, adatto sia agli

adulti sia specificamente ai bambini;

- al materiale per le attività educative dei minori (cancelleria, colori, fogli, materiale vario, aree di sviluppo del bambino e a norma di legge nonché quello specifico per i portatori di handicap se presenti), che dovrà essere mantenuto in buono stato e pulito e rinnovato quando necessario;

- alla sostituzione dei giochi e dei giocattoli quando non più idonei;

- al reintegro della posateria, delle stoviglie e degli utensili da cucina;

- al materiale di cancelleria e di ufficio, oltre a stampanti, computer e a quanto necessario per il loro funzionamento.

Il Concessionario, nell'operare le sostituzioni e/o le integrazioni, dovrà tenere conto delle previsioni di legge sia in materia di disciplina igienico-sanitaria sia in materia antinfortunistica e di sicurezza. Alla scadenza del contratto, tutto quanto integrato e/o sostituito resterà di proprietà del Comune di Carignano, senza che alcun tipo di indennizzo debba essere riconosciuto al Concessionario -----

#### **ARTICOLO 21 – Servizio di refezione -----**

Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, utilizzando la cucina interna al Micro Nido, con personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, per il rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all'inizio del servizio, il manuale HACCP (cfr., art. 56 Capitolato Speciale). Il Concessionario dovrà gestire la refezione comprensiva di: 1) approvvigionamento; 2) preparazione; 3) somministrazione del pasto giornaliero ai bambini del Micro Nido, in relazione al calendario di funzionamento, dello spuntino del mattino e della merenda del pomeriggio; 4) le pulizie della cucina, dei locali annessi, dei refettori e delle attrezzature. Saranno serviti piatti cucinati sulla base di un menù predi-

sposito dal gestore in accordo con l'Amministrazione comunale e approvato dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste della normativa vigente. Le caratteristiche merceologiche degli alimenti impiegati per la preparazione dei pasti dovranno essere conformi alla normativa italiana, comunitaria e della Regione Piemonte, che qui si intende tutta richiamata. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito dal Titolo VI del Capitolato Speciale di Concessione. -----

#### **ARTICOLO 22 - Servizio di pulizia e riordino dei locali -----**

La pulizia dei locali deve essere eseguita dal Concessionario a regola d'arte e con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito dall'articolo 44 del Capitolato Speciale di Concessione -----

#### **ARTICOLO 23 - Smaltimento rifiuti -----**

La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Carignano. Saranno a carico del Concessionario, inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Concessionario, oltre la tassa raccolta rifiuti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito dall'articolo 45 del Capitolato Speciale di Concessione. -----

#### **ARTICOLO 24 - Derattizzazione e disinfestazione -----**

Il Concessionario deve effettuare, in tutti i locali un intervento di pulizia, di disinfestazione, derattizzazione e deblattazione generale prima dell'avvio delle attività e, successivamente, con periodicità prevista dal proprio manuale di autocontrollo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 46 del Capitolato Speciale di Concessione. -----

**ARTICOLO 25 - Personale in servizio** -----

Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, deve essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle leggi vigenti e future.

Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. Il Concessionario è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti Previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune. In caso di inadempienza contributiva da parte del Concessionario, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi. Secondo quanto disposto dell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, la stazione concessionaria opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, sull'importo netto progressivo del servizio. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione concessionaria del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del

documento unico di regolarità contributiva. Nel caso di irregolarità contributive del committente, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare della fattura. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Concessionario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione concessionaria può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario in esecuzione del contratto, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni tipo di responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso. Nell'esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione della Legge 68/1999 "Diritto al lavoro dei disabili" e del D. L s. 81/2008, dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile sia penale da cui rende sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale. Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare nell'esecuzione della presente concessione tutte le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità degli addetti di lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infor-

tunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili sia penali delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di esigere la sostituzione immediata del personale impiegato che non risulti idoneo, che non si mostri all'altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori, senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare al Concessionario il quale deve procedere alla sostituzione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da arte dell'Ufficio Istruzione. L'utilizzo di eventuali contratti a progetto o di personale volontario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carignano. Per quanto non espressamente statuito in tale sede, si rimanda al Titolo IX del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 26 - Consistenza dell'organico -----**

L'Impresa Concessionaria deve disporre d'idonee e adeguate risorse umane, in un numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 54 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 27 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie -----**

Le Parti danno atto che il Concessionario dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 così come modificato dall'articolo I comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, 110247 e s.m.i. -----

**ARTICOLO 28 - Clausola di salvaguardia sociale (art.50 D.lgs. n.50/2016)**

La concessionaria, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, dovrà prioritariamente assorbire il personale impiegato nel servizio in forza alla gestione uscente, prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore si cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 60 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 29 - Personale educativo -----**

Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa regionale. Il personale educativo addetto all'esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia; deve, inoltre, aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comune avere un'esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante apposito attestato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 55 del Capitolato Speciale di Concessione. -----

**ARTICOLO 30 - Altro personale. (ausiliare e cuoco/Coordinatore psicopedagogico del servizio) -----**

Il Concessionario deve garantire tutto il personale previsto dalla vigente normativa. Il personale ausiliario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Il cuoco deve essere in possesso dello specifico titolo professionale e deve avere comprovata esperienza formativa e professionale in materia. E' responsabile degli ambienti dedicati alla conservazione degli alimenti

e al trattamento degli stessi per la preparazione dei pasti da servire. Deve altresì essere prevista una figura di Coordinatore Responsabile del Nido. Il Coordinatore deve avere un titolo di studio inerente la mansione e avere maturato un'esperienza, almeno triennale, nella medesima funzione. Il Coordinatore deve svolgere, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle famiglie degli utenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 56 del Capitolato Speciale di Concessione -----

#### **ARTICOLO 31 - Personale per bambini disabili o in difficoltà -----**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al Micro Nido, con propria organizzazione, anche in caso di bambini portatori di handicap, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. Gli oneri aggiuntivi derivanti da inserimenti di minori diversamente abili, per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali, saranno di volta in volta valutati di concerto con gli Enti gestori presenti sul territorio per competenza, tenuto altresì conto della tipologia di disabilità in questione -----

#### **ARTICOLO 32 - Norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di formazione, nonché il relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Il Concessionario deve inoltre garanti-



re al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 48 del Capitolato Speciale di Concessione. -----

### **ARTICOLO 33 - Gestione del servizio -----**

Sono demandate alla piena responsabilità del Concessionario la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quanto altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi. Il Concessionario esonera il Comune di Carignano da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori, ai visitatori in relazione all'espletamento del servizio. La gestione dovrà essere assicurata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti il servizio, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti potranno emanare nelle materie indicate. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone od a cose in dipendenza dei servizi erogati nel corso della conduzione, dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotare lo stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia -----

### **ARTICOLO 34 - Finalità del servizio -----**

Il Concessionario deve garantire un servizio educativo e sociale di interesse

pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni, e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. -----

**ARTICOLO 35 - Organizzazione funzionamento del servizio -----**

La struttura che accoglie il Micro Nido è aperta agli utenti ed operativa per almeno 11 mesi l'anno. Il periodo di chiusura del nido è indicato nel mese di agosto. I periodi di vacanze natalizie e pasquali sono stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale, eventualmente coordinandoli con la chiusura delle scuole del territorio. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito nel Titolo V del Capitolato Speciale di Concessione --

**ARTICOLO 36 - Modalità operative -----**

Il concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l'utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal "Regolamento di Gestione del Micro Nido Comunale "Suore di San Vincenzo de' Paoli" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25.9.2007 e s.m.i., che costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 37 – Iscrizioni -----**

L'iscrizione sarà gestita dal Concessionario nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Micro Nido e dovrà garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività didattico-educative e pedagogiche offerte. Le ammissioni degli utenti saranno effettuate sulla base di gradua-

torie predisposte dal Concessionario. Per quanto non espressamente previsto in tale sede, si rinvia all'art. 27 del Capitolato -----

**ARTICOLO 38 - Servizi aggiuntivi** -----

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 26 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 39 - Interruzione del servizio** -----

Il Servizio di Micro Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Carignano. Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio, l'affidatario dello stesso sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale. Il Concessionario, qualora non potesse espletare il servizio a causa di sciopero del personale, dovrà fornire un congruo preavviso agli utenti e al Comune nel rispetto dei termini di legge -----

**ARTICOLO 40 - Progetto educativo** -----

Il funzionamento del Micro Nido sarà definito da un progetto educativo, da una programmazione educativa, da un piano operativo, da strumenti di osservazione, verifica e valutazione, nonché da documentazioni che adeguatamente redatte saranno tenute in sede a garanzia che quanto stabilito dal seguente Contratto e dal Capitolato Speciale di Concessione sia stato messo in atto. Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno, il Concessionario predisporre la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio

Istruzione del Comune che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito dall'articolo 24 del Capitolato. -----

#### **ARTICOLO 41 I rapporti con le famiglie** -----

Il Concessionario deve provvedere a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento comunale ed esplicate nel progetto pedagogico. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 29 del Capitolato -----

#### **ART. 42- Trattamento dei dati personali** -----

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio di Micro Nido sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 successive modifiche e integrazioni e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Decreto. I dati comunicati dal Comune di Carignano al Concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune, non potranno essere riprodotti ad uso del Concessionario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni). Il Con-

cessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa -----

**ARTICOLO 43- Verifica della qualità della gestione** -----

Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo devono essere inviati, a richiesta della Concedente, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 44 - Diritto di controllo da parte dell'amministrazione comunale** -----

La Concedente si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio con proprio personale e/o con personale specializzato incaricato. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi dell'Azienda Regionale A.S.LT05, l'ufficio Istruzione del Comune di Carignano, nonché eventuali altre strutture specializzate appositamente incaricate. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 52 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 45 – Penalità e inadempienze** -----

L'inosservanza degli obblighi contrattuali viene contestata dall'Amministrazione Comunale e notificata al Concessionario, con lettera indicante i rilievi accertati. Il Concessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, mentre trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo. In ogni caso,

previo esame delle deduzioni del Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare. L'amministrazione comunale si riserva di detrarre dal compenso spettante al Concessionario le penalità a carico del medesimo. Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente Contratto in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, la Concedente si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

1) Per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via *e-mail*) al Comune: la sanzione prevista è di Euro 500,00 per ogni operatore;

2) per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

3) per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento:

la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

4) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione

del personale interessato;

5) mancato rispetto del menù da Euro 100,00 ad Euro 500,00;

6) mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Capitolato Speciale di Concessione e dal presente Contratto e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Le inadempienze testé descritte non precludono comunque il diritto dell'Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro e all'immagine dell'Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'Impresa Concessionaria dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Nel caso di inadempienze ripetute, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all'Impresa Concessionaria con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione del contratto comporta. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'articolo 61 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 46 - Risoluzione di diritto del contratto -----**

Quando nel corso del contratto il RUP accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni;

trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario -----

**ARTICOLO 47- Ipotesi di risoluzione del contratto -----**

Nel caso d'inadempienze gravi, ovvero ripetute, il RUP avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa Concessionaria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione del servizio a terzi in danno del Concessionario e salva l'applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Apertura di una procedura fallimentare dell'Impresa Concessionaria.;
- b) Messa in liquidazione o cessione del contratto;
- c) Impiego di personale non dipendente dell'Impresa Concessionaria.;
- d) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) Inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di produzione dei pasti affidato all'Impresa Concessionaria.;
- f) Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
- g) Casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell'Impresa Concessionaria.;
- h) Interruzione non motivata del servizio;



i) Assenza non giustificata superiore a tre giorni dell'incaricato addetto ai rapporti con il RUP;

j) Subconcessione del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati nel Capitolato e nel presente contratto;

k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

l) Inadempienze reiterate dell'Impresa Concessionaria dopo la comminazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno che il RUP giudicherà non più sanzionabili tramite penali;

m) Destinazione dei locali affidati all'Impresa Concessionaria ad uso diverso da quello stabilito dal capitolato e dal presente contratto;

n) Reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;

o) Reiterato mancato rispetto del monte ore giornaliero e settimanale previsto in sede d'offerta;

p) Reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al piano d'autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;

q) Reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;

r) Difficoltà nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede d'offerta;

s) Mancata fornitura o installazione delle attrezzature e arredi offerti in sede di gara.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il RUP non compenserà le prestazioni non eseguite, o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'articolo 63 del Capitolato Speciale di Concessione -----

**ARTICOLO 48 - Recesso dal contratto da parte dell'Impresa Concessionaria -----**

Qualora l'Impresa Concessionaria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il RUP si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa Concessionaria per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto -----

**ARTICOLO 49- Controversie -----**

Per le controversie è competente il Foro di Torino -----

**ART. 50 - Domicilio Legale -----**

Il Concessionario, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede dichiarata. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo Pec. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Impresa Concessionaria dal Responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare della Concessionaria -----

**ARTICOLO 51 - Manleva -----**

Il Concessionario manleva il Comune di Carignano da ogni responsabilità per eventuali danni ad esso imputabili, causati con dolo o colpa grave a cose e/o persone e risponderà di ogni azione legale promossa da terzi derivanti dall'esecuzione del servizio, anche se dette azioni siano promosse nei confronti del Comune, tenendo indenne lo stesso per ogni responsabilità civile inerente al proprio esercizio, assumendosi ogni genere di spesa qualora abbia violato norme o regolamenti o

non abbia ottemperato ai propri doveri e compiti con la necessaria diligenza -----

**ARTICOLO 52 — Spese contrattuali** -----

Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico del Concessionario -----

**ARTICOLO 53 – Registrazione** -----

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto del valore presunto stimato in \_\_\_\_\_ viene registrato in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131. ---

**ARTICOLO 54 - Trattamento dei dati personali** -----

Ai sensi di quanto previsto dal Dl s. 196/03 successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia -----

**ARTICOLO 55 – Allegati** -----

Si intendono far parte del presente Contratto, anche se non vengono materialmente allegati:

- Determina di aggiudicazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Capitolato Speciale di Concessione e i suoi allegati;
- offerta;
- la cauzione
- le polizze Assicurative.

Non è stata data lettura dei documenti richiamati su espressa richiesta delle

parti, in quanto alle stesse ampiamente noti -----

**ARTICOLO 56 - Altri riferimenti normativi -----**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle norme vigenti in materia di Contratti Pubblici. Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ed è stato letto alle parti che lo accettano integralmente e lo sottoscrivono in forma autografa. Esso, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si compone di numero \_\_\_\_\_ pagine intere e numero righe \_\_\_\_\_ fin qui senza firme.

Esso è trasformato in documento informatico con apposizione della firma digitale da parte del sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_ Vice Segretario Comunale rogante con certificato n. \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE DELL'AREA dott.sa Pesce Marisa

IL CONCESSIONARIO